

Allegato "A2" all'atto Rep. 86849/19512

S T A T U T O

della società per azioni

"SARA VITA S.p.A."

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1

È costituita una Società per Azioni denominata:

"SARA VITA S.p.A."

Art. 2

La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni forma di assicurazione e riassicurazione sulla vita, incluse le assicurazioni complementari infortuni e malattia e le operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi di pensione, nonché istituzione di forme pensionistiche complementari mediante la costituzione e la gestione di fondi pensione aperti ai sensi Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Società potrà, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione: assumere, con qualsiasi forma di cessione, il portafoglio di società di assicurazioni nazionali e straniere; assumere partecipazioni o anche rappresentanze utili allo sviluppo degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni ed investimenti immobiliari, patrimoniali e finanziari diretti al proficuo impiego delle attività sociali.

La Società fa parte del gruppo SARA.

In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la società SARA ASSICURAZIONI S.P.A. adotta per l'attuazione della normativa vigente e delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla società SARA ASSICURAZIONI S.P.A. ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

Art. 3

La Società ha sede in Roma. Potranno essere istituite nello Stato e all'estero, con deliberazioni degli organi sociali competenti: agenzie, filiali e rappresentanze.

Art. 4

La durata della Società è stabilita fino a tutto il 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, escluso in tal modo il diritto di recesso per i Soci dissenzienti.

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 76.000.000,00 (settantaseimilioni e zero centesimi).

Il capitale sociale è diviso in n. 76.000.000 (settantaseimilioni) azioni da nominali Euro 1 (uno) ciascuna, nominative ed indivisibili di fronte alla Società.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Nei rapporti con la Società il domicilio dei Soci s'intende eletto in quello risultante nel libro Soci.

I titoli azionari rappresentativi delle partecipazioni sociali non saranno emessi e la qualità di Socio sarà provata dall'iscrizione nel libro dei Soci.

Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei Soci.

Il Socio che intenda cedere, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà offrirle in prelazione agli altri Soci tramite il Presidente della Società, indicando il prezzo richiesto e gli altri elementi dell'offerta del terzo.

Il diritto di prelazione potrà essere esercitato solo per la totalità delle azioni offerte in vendita.

L'offerta resterà ferma per un mese.

Qualora vi siano più Soci che abbiano manifestato la volontà di acquistare le azioni offerte, queste ultime saranno tra di essi ripartite in proporzione delle azioni da ciascuno possedute.

Se entro il predetto termine di un mese nessun Socio avrà comunicato all'offerente la sua volontà di acquistare, le azioni saranno disponibili per essere cedute a terzi, a prezzo non inferiore e a condizioni non difformi da quanto indicato nella offerta ai Soci.

Nonostante le previsioni del presente articolo i soci possono liberamente trasferire le azioni a favore di società controllate, controllanti o controllate dalle controllanti - intendendosi per controllo quello ai sensi dell'art. 2359 primo comma n. 1 del Codice Civile italiano. Peraltro, nel caso in cui venga meno il rapporto di controllo, il socio originario deve riacquistare preventivamente le azioni trasferite ai sensi del comma precedente, e la società beneficiaria del trasferimento, venuto meno il rapporto di controllo, è obbligata a cedere le azioni stesse al socio originario.

Art. 6

La Società potrà emettere obbligazioni al portatore o nominative nei limiti e modi di legge.

Assemblee

Art. 7

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 8

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Delibera inoltre sulle nomine degli Amministratori, Sindaci e Presidente del Collegio Sindacale, sui compensi ad Amministratori e Sindaci, e su ogni altro oggetto di cui all'art. 2364 Codice Civile

L'Assemblea ordinaria approva inoltre le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, così come definito dal Regolamento Ivass n. 38 e sue successive modificazioni o integrazioni, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, ove previsti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare nei casi prescritti dall'art. 2365 Codice Civile.

Peraltro, sono riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili e le operazioni di fusione semplificata.

Art. 9

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie a trattarsi, da comunicarsi a ciascun Socio presso l'indirizzo risultante dal libro dei Soci con mezzi (quale lettera raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano controfirmata dal Socio destinatario o suo rappresentante, telefax con conferma dell'avvenuta ricezione, posta elettronica di cui venga confermata la ricezione al recapito di telefax o di posta elettronica che risulti dal libro dei Soci) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora la prima andasse deserta.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 10

L'Assemblea può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, sempre che sia sul territorio dello Stato italiano.

Art. 11

Avranno diritto di partecipare alla seduta assembleare i Soci aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Ogni Azionista potrà farsi rappresentare nella Assemblea mediante delega scritta.

Spetterà al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

Le modalità di svolgimento delle adunanze di Assemblea sono disciplinate, oltre che dalle norme di legge e dal presente Statuto, anche da apposito regolamento che è approvato dall'Assemblea stessa e che forma parte integrante del medesimo Statuto sociale. Il regolamento assembleare disciplina, fra l'altro, anche la tenuta delle adunanze a mezzo di tele-videoconferenza.

Art. 12

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza, nell'ordine: dal Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di età o dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Quando la legge non prevede che il verbale debba essere redatto da un notaio, il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario eletto con il voto della maggioranza dei presenti, anche fra non soci. Il Presidente dell'Assemblea sceglierà, se lo crede del caso, due scrutatori tra gli Azionisti o Sindaci.

Art. 13

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno risultare da verbali inseriti in apposito libro, che verranno firmati da chi ha presieduto, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

Il libro dei verbali è affidato in custodia alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione. Le copie degli estratti dei verbali saranno certificate conformi dal Presidente.

Art. 14

Per la costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni degli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

Le Assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono regolarmente costituite e deliberano con la presenza e con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale, fatti salvi eventuali diversi limiti obbligatori di legge.

Amministrazione della Società

Art. 15

L'Amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a undici membri, eletti anche in numero pari dall'Assemblea. Un numero di Amministratori almeno pari a quello previsto dalla normativa tempo per tempo vigente deve possedere i requisiti di indipendenza disciplinati dalla stessa.

Agli Amministratori indipendenti non possono essere conferite deleghe esecutive.

Gli Amministratori indipendenti vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Alla sostituzione di alcuni di essi, in caso di mancanza in corso di esercizio, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 15-bis

Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto nel presente Statuto, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve avvenire, anche nel caso di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, nel rispetto del criterio di riparto tra generi previsto dalla normativa vigente, in relazione alla situazione attestata a quel momento.

Il numero dei componenti del genere meno rappresentato è pari almeno al 33% (trentatré per cento) dei componenti dell'Organo Amministrativo. Se il valore della quota di genere non è un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a cinque; diversamente si approssima all'intero superiore.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, se questi non è stato nominato dall'Assemblea, ed il Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituirà il Presidente tutte le volte che questi sia impedito.

Il Presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge alcuna funzione gestionale.

Art. 17

Il Consiglio potrà nominare un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque membri scelti nel suo seno, anche in numero pari, cui delegherà determinate attribuzioni; ne nominerà inoltre il relativo Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere membro del Comitato Esecutivo se costituito.

Per le convocazioni e la validità delle riunioni, le modalità delle votazioni

e della redazione dei verbali, si applicano le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione in quanto compatibili.

Il Consiglio potrà inoltre delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. Non potranno essere delegate le materie per le quali il Codice Civile o altre norme prevedano una competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Gli organi delegati, se nominati, curano, in particolare, che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, o nel diverso minor termine eventualmente previsto dalla normativa volta per volta vigente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare Comitati consultivi determinandone la composizione e le attribuzioni.

In ogni caso dovranno essere nominati, per ogni triennio di carica, i Comitati previsti dalla disciplina applicabile.

Alle riunioni dei Comitati consultivi potranno essere invitati i componenti del Collegio Sindacale.

Art. 18

La Direzione Generale della Società è affidata ad un Direttore Generale i cui poteri saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge inderogabilmente riserva all'Assemblea dei Soci.

Al Direttore Generale, ai dirigenti e al personale munito di procura sono attribuiti per delibera del Consiglio di Amministrazione i poteri di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti anche per la comparizione della Società davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, ordinaria e speciale, comprese le procure generali e speciali alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo, se nominato, si riuniscono con periodicità almeno trimestrale.

Il Consiglio anche attraverso il Presidente ed il Comitato Esecutivo, se nominato, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale con tutti i mezzi più idonei e comunque con periodicità almeno trimestrale sull'attività svolta dalla Società e dalle sue eventuali controllate e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo, ove esistano, alle operazioni in potenziale conflitto di interessi o con parti correlate. L'informativa viene resa normalmente in occasione delle riunioni consiliari o, quando particolari circostanze lo richiedano, può essere resa anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 20

La firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, anche disgiuntamente, al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Potrà anche essere conferita ad alcuno degli Amministratori, o al Direttore Generale, per determinati atti.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata diretta al domicilio di ciascun Consigliere o mediante telefax o posta elettronica, con conferma dell'avvenuta ricezione, inviato al numero di utenza telefonica o indirizzo e-mail indicati per lo specifico scopo da ciascun Consigliere, con un preavviso di non meno di otto giorni avanti quello della seduta.

Su richiesta di tre Consiglieri il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua omissione il Presidente del Collegio Sindacale, debbono provvedere alla convocazione del Consiglio.

In caso di urgenza il preavviso può essere limitato a due soli giorni con convocazione telegrafica oppure mediante telefax o posta elettronica, con conferma dell'avvenuta ricezione, inviato al numero di utenza telefonica o indirizzo e-mail indicati per lo specifico scopo da ciascun Consigliere.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'elenco delle materie su cui deliberare, del giorno, dell'ora e del luogo della seduta, che può essere tenuta anche altrove in Italia e all'estero limitatamente agli Stati dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche per teleconferenza e per videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione di tutti i partecipanti e la possibilità degli stessi di seguire la discussione e intervenire attivamente e in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 23

Le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, saranno valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le relative deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente, se presente.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se presente, saranno presiedute dal rispettivo Presidente ed in caso di sua assenza dal rispettivo Vice Presidente e, in mancanza, dal Consigliere presente più anziano di età.

Di ogni seduta verrà redatto verbale firmato da chi l'ha presieduta e dal Segretario e trascritto in apposito libro.

Il Presidente designerà il Segretario in apertura di seduta anche fra non consiglieri.

Il libro dei verbali è affidato in custodia alla Presidenza.

Tanto i membri del Consiglio di Amministrazione che quelli del Comitato Esecutivo, se nominato, oltre al rimborso delle spese inerenti al loro ufficio ed incarico, hanno diritto ad una indennità fissa per le loro cariche, da stabilirsi dall'Assemblea all'atto della nomina, e da valere per ciascuno degli anni della durata in carica.

Le indennità di trasferta, le medaglie di presenza, i compensi speciali per determinati incarichi, e - ai sensi del comma 3° dell'art. 2389 Codice Civile - le remunerazioni degli Amministratori investiti delle cariche

previste dal presente Statuto, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Collegio Sindacale

Art. 24

L'Assemblea ordinaria eleggerà tre Sindaci effettivi e due supplenti, che resteranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, stabilendo i loro emolumenti e designando tra loro il Presidente del Collegio Sindacale con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale in qualunque convocazione.

Il Presidente del Collegio Sindacale dovrà essere scelto tra coloro che ricoprono, o hanno ricoperto, la carica di Sindaco effettivo presso altra società in cui, in virtù della normativa vigente, l'attività di revisione contabile sia svolta da una Società di Revisione iscritta nell'albo speciale.

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge, che non posseggano i requisiti previsti dalla legge per l'espletamento della carica, nonché coloro che già ricoprano incarichi di sindaco effettivo in oltre cinque società quotate nei mercati regolamentati italiani o assicurative non quotate, in tale limite non dovendosi considerare le cariche in società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o consociate. Per quanto attiene ai requisiti di professionalità previsti dalla normativa, si considerano rispettivamente materie e settori strettamente attinenti all'attività d'impresa, le materie ed i settori assicurativo, creditizio e finanziario, se non diversamente previsto.

Il Collegio Sindacale potrà radunarsi nella sede della Società, o in altro luogo indicato dal Presidente del medesimo organo.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno essere tenute anche per teleconferenza e per videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione di tutti i partecipanti e la possibilità degli stessi di seguire la discussione e intervenire attivamente e in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali condizioni, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 24 - bis

Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto nel presente Statuto, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, sia dei Sindaci effettivi che dei Sindaci supplenti, deve rispettare l'equilibrio tra generi previsto dalla normativa vigente. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato, come previsto dalla normativa per tempo vigente.

Il numero dei componenti del genere meno rappresentato è pari almeno al 33% (trentatré per cento) dei componenti dell'Organo di controllo. Se il valore della quota di genere non è un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a cinque; diversamente si approssima all'intero superiore.

Art. 24 - ter

Il Collegio Sindacale svolge le funzioni di controllo e le altre funzioni

assegnate dalla normativa generale e da quella speciale applicabile vigente e, a tal fine, dispone di tutti i necessari poteri.

Controllo contabile

Art. 24 - quater

Il controllo contabile è esercitato secondo le previsioni dettate dalla normativa speciale per l'esercizio dell'attività assicurativa.

Bilancio e Utili

Art. 25

L'esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio sociale sarà redatto a sensi di legge, tenendo conto delle leggi speciali riguardanti le aziende assicurative.

Gli utili netti saranno destinati per il 5% alla riserva legale e per il residuo - dedotte le somme destinate alla costituzione o all'incremento di riserve facoltative - agli Azionisti.

Art. 26

Il pagamento del dividendo sarà effettuato presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente dal medesimo stabilito.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal primo giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della Società in aumento del fondo di riserva.

Scioglimento

Art. 27

I Soci hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, nei limiti, nei casi e secondo le modalità previste dalle norme di legge.

Il valore delle azioni è determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter del Codice Civile.

Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo, si procederà alla liquidazione a mezzo di uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea, la quale delibererà sulle loro attribuzioni, poteri e compensi. L'Assemblea potrà anche deliberare che ai Soci siano assegnate in natura le attività sociali o determinati gruppi di esse.

Disposizioni Generali

Art. 28

Le adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Comitati endoconsiliari potranno essere tenute anche esclusivamente per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che risultino rispettate le regole previste per i collegamenti a distanza.

Della predetta modalità di svolgimento dovrà essere data indicazione nell'avviso di convocazione, potendosi omettere l'indicazione del luogo fisico presso il quale si svolgerà la riunione. Restano ferme tutte le altre formalità previste nello Statuto per la convocazione.

ALLEGATO ALLO STATUTO

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Indice

Capo I	
- Disposizioni preliminari.....	Pag. 3
Capo II	
- Della costituzione dell'Assemblea.....»	3
Capo III	
- Della discussione.....»	4
Capo IV	
- Della votazione.....»	5
Capo V	
- Delle adunanze a mezzo di tele-videoconferenza.....»	6
Capo VI	
- Disposizioni finali.....»	7

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee degli Azionisti della Società «Sara Vita S.p.A.» sia in sede ordinaria che in sede straordinaria.

Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'Assemblea della Società.

L'adunanza dei soci si può tenere per audioconferenza e per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati.

CAPO II

DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 2 Intervengono in Assemblea coloro che ne hanno legittimazione e comprovano il proprio diritto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'intervento in Assemblea dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci, del Direttore Generale e del Segretario del Consiglio di Amministrazione non è subordinato ad alcuna formalità.

Il Rappresentante della Società cui sia stato conferito l'incarico di revisione contabile dei bilanci può assistere ai lavori assembleari munito di attestazione rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. I dipendenti e i collaboratori della Società, e quelli delle Società da essa controllate, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare, assistono all'Assemblea su autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza colui che dallo Statuto è designato a sostituirlo; in mancanza la persona eletta dalla stessa Assemblea.

Al Presidente compete di assicurare il corretto svolgimento dei lavori assembleari in ogni loro fase, mantenendo l'ordine e garantendo l'esercizio dei diritti, nonché il rispetto dei doveri da parte di ciascuno.

Egli interviene al fine di evitare ogni abuso, assumendo i provvedimenti che ritiene più idonei a seconda delle circostanze.

Art. 4 Il Presidente è assistito dal Vice Presidente e dagli Amministratori

Delegati se nominati, dagli Amministratori, dal Direttore Generale, dai dipendenti e dai collaboratori della Società di cui all' art. 2, 4° comma.

Il Presidente è inoltre assistito da un Segretario.

Il Presidente può avvalersi dell'assistenza del Segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata al Notaio.

Art. 5 Il Presidente può avvalersi della collaborazione di appositi incaricati per verificare che i presenti siano in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione all'Assemblea e risolvere le eventuali contestazioni.

Art. 6 Il Segretario ed il Notaio, in tutti i casi in cui assumano le funzioni di Segretario, possono essere coadiuvati da persone di loro fiducia e possono avvalersi di sistemi di registrazione video e/o audio. Le registrazioni sono effettuate nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Dell'attivazione dei sistemi di registrazione deve esser dato atto nel verbale di Assemblea.

È vietata ogni forma di registrazione dei lavori di Assemblea da parte degli altri partecipanti alla stessa.

Art. 7 Il Presidente comunica il numero degli aventi diritto al voto e delle azioni presenti e la quota di capitale da queste rappresentata, rende tutte le altre comunicazioni prescritte dalla Legge ed accerta che l'Assemblea sia regolarmente costituita, nel qual caso, se non espressamente dispensato dall'Assemblea, dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

CAPO III DELLA DISCUSSIONE

Art. 8 Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti all'ordine del giorno. .

Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno, o venga presentata specifica richiesta dall'Assemblea, non è data lettura della documentazione inerente ai lavori assembleari previamente depositata a disposizione degli interessati.

Nel porre in discussione detti argomenti il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.

Art. 9 Il Presidente regola la discussione, dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta .

Ogni Socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, di fare osservazioni e di formulare proposte.

Coloro che intendono parlare debbono richiederlo al Presidente presentandogli domanda, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale essa si riferisce.

I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Direttore Generale possono chiedere di intervenire nella discussione.

Art. 10 Al fine di consentire al Presidente e, su suo invito, a coloro che lo assistono, di rispondere più esaurientemente agli interventi dei Soci, questi possono, anche prima della costituzione dell'Assemblea, presentare al Consiglio di Amministrazione note scritte che illustrino gli argomenti sui quali intendono chiedere la parola.

Art. 11. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei

singoli argomenti all'ordine del giorno, può determinare il periodo di tempo - comunque non superiore a quindici minuti - a disposizione di ciascun Socio per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei cinque minuti successivi.

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi

Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per la durata di cinque minuti.

Art. 12 I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica sessione. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

Art. 13 Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori.

Qualora uno o più Soci impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li richiama all'osservanza del Regolamento.

Art. 14 Esauriti tutti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

CAPO IV DELLA VOTAZIONE

Art. 16 Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 17 Le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese, tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun Socio, e per esse il Presidente adotta uno dei seguenti metodi:

- a) appello nominale;
- b) sottoscrizione di una scheda;
- c) alzata di mano;
- d) alzata e seduta;
- e) divisione;
- f) uso di idonee apparecchiature tecniche.

Art. 18 I Soci che intendano abbandonare l'Assemblea prima della votazione possono farsi rappresentare da altro Azionista mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta a norma dell'art. 2372 C.c., previa verifica ed annotazione da parte degli incaricati della Società nei tempi e modi stabiliti dal Presidente.

Art. 19 Ultimate le votazioni, il Presidente ne proclama i risultati. Egli dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla Legge o dallo Statuto sociale.

Art. 20 Esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO V

DELLE ADUNANZE A MEZZO DI TELE-VIDEOCONFERENZA

Art. 21 Ai sensi di Statuto è possibile la partecipazione ai lavori assembleari a mezzo dei sistemi di tele-videoconferenza messi a disposizione dalla Società.

La possibilità di partecipare mediante sistemi di tele-videoconferenza deve essere espressamente indicata nella convocazione. Salvo situazioni impreviste, coloro che intendano partecipare in tele-videoconferenza comunicano tale intenzione alla Segreteria Societaria con almeno 4 giorni lavorativi di preavviso. Nello stesso termine i Soci che intendano collegarsi in remoto dovranno far pervenire alla Segreteria Societaria delega ai sensi dell'art. 2372 cc. anticipando la stessa a mezzo PEC; potranno altresì richiedere l'invio telematico dei documenti a supporto dei punti posti all'ordine del giorno fino all'ora di inizio dei lavori assembleari. Tali documenti sono trasmessi a cura della Segreteria Societaria presso l'indirizzo dei Soci indicato nel libro Soci.

Condizione essenziale per la validità dell'Assemblea in tele-videoconferenza è che si possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, la validità delle deleghe, la regolarità circa lo svolgimento dell'adunanza e delle votazioni e che sia garantita l'esatta identificazione dei partecipanti, la possibilità per gli stessi di discutere e intervenire attivamente e in tempo reale nel dibattito e di votare.

Della ricorrenza delle suddette condizioni il Presidente dovrà fare espressa menzione nel verbale.

Qualora, nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea, per cause riconducibili a fatto della Società, non fosse tecnicamente possibile il collegamento con il domicilio dei Soci iscritti nel libro dei Soci, che abbiano, con il necessario preavviso, espresso l'intenzione di partecipare in remoto, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Qualora le suddette difficoltà tecniche intervenissero nel corso dei lavori assembleari il Presidente può sospendere la riunione - entro il termine massimo indicato nell'art. 12 - per permettere il ripristino dei collegamenti, ovvero provvedere per una nuova convocazione. In ogni caso saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino a quel momento.

Si presume che le cause tecniche ostative non siano riconducibili a fatto della Società qualora sia verificata l'esistenza di almeno un collegamento effettivo di altro partecipante.

I metodi di voti previsti in alternativa all'art. 17 del presente regolamento di Assemblea saranno utilizzati in quanto compatibili con lo strumento tecnico adottato per la tenuta dell'Adunanza.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea che sia stata convocata per deliberare su tale argomento all'ordine del giorno.

F.TO: PIERGIORGIO RE - RENATO CARRAFFA NOTAIO